



**REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLA RIFORMA AGRO-PASTORALE

Agris

Agentzia pro sa chirca in agricultura
Agenzia regionale per la ricerca in agricultura

**INTERVENTI STRAORDINARI
A FAVORE DEGLI OPERATORI DEL COMPARTO
IPPICO ED EQUESTRE**

Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020, art. 29. Missione 16 - Programma 01 - Titolo 1 - CDR 00.06.01.01. -
D.G.R. n. 44/24 del 4/09/2020 -

**AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DELLE INDENNITA' PER SOSTENERE
LA FILIERA SARDA DEL CAVALLO DA CORSA E SPORTIVO**



SOMMARIO

1	Oggetto e finalità	3
2	Riferimenti normativi	3
3	Definizioni	4
4	Soggetti beneficiari e caratteristiche dell'indennità	6
5	Tipologia di sostegno	7
6	Requisiti di ammissibilità	7
7	Soggetti esclusi	7
8	Modalità di presentazione delle domande	8
9	Istruttoria Concessione ed erogazione delle indennità	8
10	Controlli e monitoraggio	9
11	Rinuncia	9
12	Revoche	9
13	Divieto di Pantouflage	9
14	Informativa a tutela della riservatezza e trattamento dei dati	9
15	Struttura responsabile	10
16	Ricorsi	10
17	Indicazione del Foro competente	10
18	Modalità di accesso agli atti	11
19	Disposizioni finali	11



1 Oggetto e finalità

Gli Interventi straordinari a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre sono istituiti dalla Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.) articolo 29 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 44/24 del 4.09.2020 che ha definito i criteri e le modalità di concessione delle indennità previste dalla legge.

Le misure previste hanno lo scopo di consentire agli stessi operatori la prosecuzione delle attività di training e di progressione sportiva dei propri cavalli finalizzate alle competizioni e a sostenere in emergenza le criticità evidenziate nella filiera sarda del cavallo sportivo e da corsa.

2 Riferimenti normativi

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa". (Testo A) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30";
- L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";
- D.lgs. n. 115 del 31 maggio 2017, Regolamento recante "La disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, e successive modifiche e integrazioni". (17G00130);
- Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme d'attuazione;
- L.R. n. 1 del 7/01/1977 e ss.mm.ii., concernente l'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e le competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- L.R. n. 31 del 13/11/1998 e ss.mm.ii, recante norme sulla "Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- L.R. n. 24 del 20/10/2016 recante "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- L.R. 8 agosto 2006, n. 13, avente ad oggetto "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- L.R. n. 11 del 02/08/2006 recante norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e successive modifiche e integrazioni;
- D.lgs. n.118 del 23/04/2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42 del 5/05/2009;



- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 avente per oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- L.R. n. 10 del 12/03/2020 (Legge di stabilità 2020);
- L.R. n. 11 del 12/03/2020 (Bilancio di previsione triennale 2020-2022);
- Decreto del Presidente della Regione n. 58 del 15.06.2020 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e nomina commissario straordinario”, con il quale sono state conferite al Dott. M.V. Raffaele Cherchi le funzioni di Commissario Straordinario dell’Agenzia;
- L.R., della 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) che all’articolo 29 dispone: “Intervento straordinario a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre”
- Deliberazione della G.R. n. 24/34 del 8.05.2020 Interventi a favore del comparto ippico. Programma 2020. Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015, art. 16. Programmazione della spesa di euro 1.200.000. CDR. 06.01.05 - Cap. SC06.0825
- Deliberazione della G.R. n. 44/24 del 4.09.2020 Interventi straordinari a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre. Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020, art. 29. Missione 16 - Programma 01 Titolo 1 - CDR 00.06.01.01. che individua l’agenzia Agris Sardegna come Soggetto Attuatore, nonché Autorità responsabile e soggetto concedente come definito dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 ” Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”
- Deliberazione n. 47/49 del 24.09.2020 Interventi straordinari a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre. Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020, art. 29. Missione 16 - Programma 01 - Titolo 1 - CDR 00.06.01.01. Approvazione definitiva.
- Decreto Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 3950 del 6.11.2020 recante ulteriori disposizioni attuative
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti “de minimis”

3 Definizioni

Ai fini del presente Avviso, fermo restando quanto previsto dagli specifici regolamenti richiamati, si applicano le seguenti definizioni:

Impresa - per «impresa» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica, ivi incluse le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. È considerata impresa l’attività libero professionale a prescindere



dall'iscrizione in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione, salvo i casi in cui tale iscrizione costituisca condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività economica per la quale è presentata domanda.

Impresa unica - Insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

RNA - Registro Nazionale degli Aiuti - istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAl), dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015.

Proprietario di cavalli da corsa, sportivi o puledri – Persona fisica o giuridica proprietaria degli equidi

Detentore di cavalli da corsa, sportivi o puledri - persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, degli equidi. Il detentore può essere persona delegata dal proprietario degli animali ad assolvere in sua vece agli obblighi che derivano al proprietario dall'osservanza delle norme di legge sulla anagrafe equina;

Registro di stalla – Registro di carico e scarico, in formato cartaceo o elettronico, tenuto per obbligo di legge da ogni azienda (stabilimento agricolo o di addestramento, stalla o qualsiasi locale o impianto in cui è di norma detenuto o in cui è presente anche un solo equide, indipendentemente dal suo impiego, (Reg. UE 262/2015), incluso l'allevamento a fini privati senza scopi commerciali) registrata presso il Servizio Veterinario competente con attribuzione di un codice aziendale.

Cavallo da corsa – cavallo con spiccata attitudine per le corse al galoppo, appartenente alle linee genetiche “da corsa” delle razze Angloaraba, Araba, Purosangue inglese regolarmente iscritto al competente Libro genealogico tenuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o dall'Associazione di razza.

Cavallo sportivo – cavallo appartenente alle cosiddette linee genetiche sportive o “da sella” delle razze Sella, Anglo araba e Araba con spiccata attitudine per le discipline sportive equestri, regolarmente iscritto al competente Libro genealogico tenuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o dall'Associazione di razza.



Cavallo da corsa e sportivo in attività - soggetto effettivamente impegnato, nel periodo marzo-aprile 2020 nelle attività di formazione e addestramento finalizzate all'attività equestre e per la corsa, con esclusione di attività produttive e riproduttive.

Puledro di 2 e 3 anni in preparazione – equide con età compresa tra i due anni compiuti e i 4 anni non compiuti effettivamente presente presso impianti quali: circoli ippici ed associazioni sportive dilettantistiche come indicati all'art. 29 comma 1 della L.R. 22/2020, nonché allevamenti purché in possesso di codice aziendale dell'impianto e di registro di carico e scarico regolarmente aggiornato, e che vengano dichiarati in preparazione per le manifestazioni allevatoriali programmate dal MIPAAF e dall'AGRIS Sardegna per l'anno 2020.

4 Soggetti beneficiari e caratteristiche dell'indennità

Possono beneficiare dell'indennità, nella misura indicata, persone fisiche o imprese:

- a) proprietari o detentori, residenti in Sardegna, di cavalli da corsa **presenti** presso ippodromi e centri privati di allenamento: fino a euro 480 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo e aprile 2020;
- b) proprietari o detentori, residenti in Sardegna, di cavalli sportivi **in attività** presso circoli ippici ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) o ad enti di promozione sportiva, comunque, riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano): fino a euro 340 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo e aprile 2020;
- c) allevatori/proprietari, residenti in Sardegna, di puledri di 2 e 3 anni **in preparazione** per le manifestazioni allevatoriali organizzate dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) e dall'AGRIS Sardegna, presso circoli ippici ed associazioni sportive dilettantistiche come sopra riconosciute, nonché presso allevamenti purché in possesso di codice aziendale dell'impianto e di registro di carico e scarico regolarmente aggiornato, e che vengano dichiarati in preparazione per le manifestazioni allevatoriali programmate dal MIPAAF e dall'AGRIS Sardegna per l'anno 2020: fino a euro 240 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo e aprile 2020;
- d) circoli ippici, associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FISE o ad altri enti di promozione sportiva comunque riconosciuti dal CONI ubicati nel territorio della Regione Sardegna ai quali è riconosciuta una tantum una indennità massima di euro 3.000 per l'anno 2020.

I Soggetti Richiedenti devono previamente e obbligatoriamente dotarsi di "Firma elettronica digitale", in corso di validità, del Legale Rappresentante e/o Procuratore rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'Art. 29, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

Dovranno, inoltre, dotarsi o avere la disponibilità di "Casella di posta elettronica certificata" (PEC), rilasciata da uno dei gestori di PEC ai sensi dell'Art. 14 DPR 11 febbraio 2005, n. 68, attraverso la quale inviare la Domanda con le modalità definite dall'art. 8 del presente avviso.



5 Tipologia di sostegno

Per ogni cavallo o puledro regolarmente registrato in base alle modalità sancite dal comma 1, dell'art. 29 della L.R. 22/2020, punti a), b), c), l'aiuto può essere richiesto una sola volta, dal proprietario, oppure, previa autorizzazione dello stesso, da parte del detentore (da redigere e sottoscrivere conformemente al facsimile reso disponibile tra la documentazione allegata al Bando).

L'iscrizione dell'equide ai registri di stalla è soddisfatta, per ciascuno dei mesi, indipendentemente dalla durata. Si deve intendere che sia nel mese di marzo 2020 sia nel mese di aprile 2020 deve essere riscontrabile la presenza del cavallo nel registro.

In riferimento all'art. 4 punto d) del presente Avviso, si precisa che la richiesta dell'indennità prevista deve essere formalizzata con apposita e separata domanda.

Qualora l'ammontare complessivo delle richieste di indennità ricevute superi la somma stanziata di euro 1.300.000, al netto delle indennità previste dal comma 2, dell'articolo 29, della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 che sono state previste in maniera definitiva, le indennità previste ai punti a), b) e c) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 e del comma 3 del medesimo articolo, che sono invece previste come importi massimi erogabili, saranno ridotti in maniera proporzionale.

Qualora le indennità previste siano concesse a favore di proprietari, detentori e allevatore che esercitano attività d'impresa, queste si configurano come aiuti di stato e devono pertanto essere concessi nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.

Al riguardo, tenuto conto anche della entità delle indennità che ogni singolo beneficiario potrà contare, gli aiuti devono essere attuati nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis".

6 Requisiti di ammissibilità

Rappresentano requisiti di ammissibilità:

- esistenza in vita degli equidi nei periodi oggetto di indennità;
- iscrizione dell'equide alla Banca Dati Nazionale;
- iscrizione degli equidi, anche non continuativa, in data ricompresa tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, nei registri di stalla come definiti nell'art. 3 intestati ad aziende e/o strutture ubicate in Sardegna;
- per i puledri in preparazione per le manifestazioni allevatoriali: età come definita all'art. 3.

7 Soggetti esclusi

Le misure di sostegno previste dal presente Avviso non si applicano ai proprietari e/o detentori di equidi in qualunque modo destinati ad attività diverse da quelle da corsa e sportiva (DPA)



8 Modalità di presentazione delle domande

La domanda di accesso al sostegno, completa in ogni sua parte, dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC; gli indirizzi PEC e le modalità di presentazione delle domande saranno pubblicati anche nella pagina del sito della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito di AGRIS Sardegna.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 01.12.2020 e fino alle ore 20.00 del 31.12.2020. A tal fine, farà fede la data di accettazione della PEC da parte del sistema.

La data di presentazione non costituisce, in alcun modo, titolo preferenziale per la concessione.

La domanda risulterà validamente presentata se:

- a) redatta unicamente a mezzo della applicazione resa disponibile online all'indirizzo <https://agrisricerca.jotform.com/203233245281042> e generata automaticamente in formato PDF non modificabile;
- b) firmata digitalmente dal richiedente;
- c) inviata tramite PEC all'indirizzo agris.domanda.caddos@pec.it.

L'applicazione informatica non consentirà la generazione di nuove domande prima dell'apertura o dopo la chiusura della finestra temporale indicata al comma 1; non saranno considerate valide domande generate dall'applicazione ma inviate per PEC successivamente al termine di presentazione indicato. Non saranno, inoltre, considerate valide le domande presentate in maniera difforme da quanto previsto dal presente Avviso, ivi compresi l'alterazione della composizione del modello previsto, la compilazione incompleta dei campi obbligatori, la presenza di altra firma differente da quella apposta digitalmente.

9 Istruttoria Concessione ed erogazione delle indennità

Le domande presentate verranno avviate all'istruttoria che si concluderà con la predisposizione di un elenco nominativo di beneficiari; se il richiedente è un'impresa, l'istruttoria procederà alla verifica, attraverso la consultazione del Registro Nazionale Aiuti, del rispetto del massimale di legge dei contributi "de minimis" concedibili alla medesima impresa, ovvero all'impresa unica (come definita all'art. 3 del presente avviso) nel triennio interessato.

Tutte le informazioni relative ai dati anagrafici del richiedente, dei cavalli dichiarati e dei periodi di iscrizione nei registri di stalla verranno assunte in modulo di domanda nella forma di dichiarazione e/o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

In corso di istruttoria potranno essere richieste integrazioni o chiarimenti a mezzo PEC e anticipate per via telefonica alla persona incaricata indicata in domanda; alla richiesta dovrà essere data soluzione a mezzo PEC all'indirizzo agris.istruttoria.caddos@pec.it nel termine perentorio di giorni 7 naturali e consecutivi.

Successivamente AGRIS provvederà:

- all'emissione dei provvedimenti di concessione individuale e qualora pertinente alla loro iscrizione nel Registro Nazionale degli Aiuti.
- all'accreditamento degli importi sul c/c indicato in domanda.



10 Controlli e monitoraggio

L'Agris, oltre alle verifiche istruttorie, effettuerà controlli presso i beneficiari allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte in sede di domanda di accesso.

11 Rinuncia

I Beneficiari, qualora intendano rinunciare in tutto o in parte all'Aiuto richiesto, dovranno darne tempestiva comunicazione scritta all'indirizzo PEC agris.istruttoria.caddos@pec.it.

12 Revoche

Qualora, successivamente alla concessione delle indennità, in sede di verifica della veridicità delle autocertificazioni assunte in domanda, dovessero emergere circostanze tali da configurare assenza di uno o più requisiti, ovvero dichiarazioni mendaci, AGRIS procede alla revoca totale o parziale ed ordina la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale dalla data di erogazione e fino alla data della effettiva restituzione.

13 Divieto di Pantouflage

Il beneficiario, nel rispetto del contenuto dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato a autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Agris. L'art. 53, comma 16 ter del D.lgs.- n. 165/2001 stabilisce che "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi conferiti".

14 Informativa a tutela della riservatezza e trattamento dei dati

Il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel rispetto delle previsioni dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

L'Agris è titolare del trattamento dei dati personali dei Beneficiari ai sensi dell'articolo 24 del GDPR in riferimento alle attività previste dal presente Avviso, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e/o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi comprese le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta.



I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

15 Struttura responsabile

In osservanza dell'art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii l'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate a mezzo e-mail all'indirizzo:

agris.faq.caddos@gmail.com

Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" (FAQ) sul sito <http://www.sardegnaagricoltura.it/argomenti/incrementoippico/> nella pagina relativa all'Avviso pubblico in oggetto, e al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i richiedenti.

16 Ricorsi

Tutti gli atti del Responsabile del provvedimento finale in conseguenza del presente Avviso, potranno essere oggetto di impugnazione mediante:

- Ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Agris Sardegna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet <http://www.sardegnaagricoltura.it/argomenti/incrementoippico/> o comunque dalla conoscenza del suo contenuto;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.lgs. 104/2010 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet <http://www.sardegnaagricoltura.it/argomenti/incrementoippico/> o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. P. R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet <http://www.sardegnaagricoltura.it/argomenti/incrementoippico/> o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.

17 Indicazione del Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Sassari.



18 Modalità di accesso agli atti

Gli atti di questo procedimento sono disponibili presso Agris Sardegna. Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, subordinatamente al rimborso del costo di riproduzione (art. 25 L. 241/90); l'istanza di accesso può essere presentata da tutti gli interessati, ovvero tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l'accesso. Il diritto di accesso civico è il diritto di conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria", così come disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.

19 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il presente Avviso può subire modifiche nel corso della sua vigenza.

AGRIS Sardegna si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.